

FONDAZIONE LUCA PACIOLI*La compilazione del quadro EC al centro di un convegno dei ragionieri che si è tenuto a Roma***Bilanci, limiti al disinquinamento***Nessun obbligo per imprenditori individuali e società di persone***DI ANDREA TRIMARCHI**

Nel corso del convegno organizzato di recente dal Collegio dei ragionieri di Roma sulle novità del bilancio d'esercizio per l'esercizio 2004, è stato sollevato il problema dell'applicabilità del principio di disinquinamento fiscale del bilancio d'esercizio e dell'obbligo di compilazione del quadro EC per gli imprenditori individuali e le società di persone. Il tema merita un approfondimento.

Sulla base del codice civile, l'obbligo del bilancio d'esercizio riguarda tutti gli imprenditori, anche quelli individuali (2214, 2217). Si fa eccezione solo per i piccoli imprenditori (2214). Sono piccoli imprenditori: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2083). In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali (art. 1 legge fallim.). I piccoli imprenditori, in caso di insolvenza, non sono soggetti alle procedure concorsuali

(2221). Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili (2217, c. 2).

In una diversa prospettiva si pone la norma fiscale che, in linea di principio, obbliga al bilancio tutti gli imprenditori senza distinzione (artt. 14 e 15 dpr n. 600/1973). Salvo a prevedere poi la tenuta di una più semplice «contabilità semplificata» per le persone fisiche e le società di persone con ricavi contenuti (310 mila euro per le imprese di servizi e 516 mila euro per le altre imprese) (art. 18 dpr n. 600).

La contabilità semplificata comporta l'obbligo di indicazione nei registri tenuti ai fini Iva dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa (ammortamenti, spese pluriennali, accantonamenti di quiescenza e previdenza, plusvalenze ecc.), delle rimanenze e delle opera-

zioni non soggette ad Iva. Va tenuto anche il registro dei beni ammortizzabili. I contribuenti in contabilità semplificata possono optare per la tenuta della contabilità ordinaria.

Prendendo a base queste nozioni, sembra scontato che gli imprenditori individuali in contabilità semplificata, che non redigono il bilancio d'esercizio, non hanno alcun problema di disinquinamento del bilancio stesso, né per l'esercizio 2004 né per i precedenti esercizi. Ai fini fiscali, va escluso anche un qualsiasi obbligo di compilare il quadro EC: non è configurabile infatti la deduzione di oneri non imputabili al conto economico, proprio perché nella fattispecie manca il conto economico. Una conferma la leggiamo nell'art. 66 del *Tuir* che non richiama l'art. 109, comma 4, lett. b). In questo senso, anche il modello Unico delle persone fisiche e quello delle società di persone che prevedono l'indicazione dei componenti negativi dedotti extracontabilmente nel quadro EC solo per i contribuenti in contabilità ordinaria.

In sostanza, per fare un esempio, gli imprenditori in contabilità semplificata si prendono gli ammortamenti anticipati con la sola annotazione nei registri Iva.

Un discorso parzialmente diverso va fatto per gli imprenditori individuali che abbiano optato per la contabilità ordinaria. In

questo caso, la compilazione del bilancio presuppone la osservanza delle regole previste per il bilancio delle spa (art. 2217), ivi compreso il nuovo principio della eliminazione delle interferenze fiscali. Ne consegue la possibilità di dedurre ammortamenti, rettifiche e accantonamenti in via extracontabile e il conseguente obbligo di compilazione del quadro EC. Sembra da escludere invece alcun vincolo fiscale sugli utili di esercizio, sia perché l'art. 109 ha riguardo agli utili distribuiti (distribuzione non configurabile per ditte individuali e società di persone) sia perché per detti contribuenti il prelievo degli utili di esercizio non è subordinato all'approvazione di un bilancio.

Quanto detto vale in linea di principio. Va però rilevato che i bilanci delle ditte individuali non sono destinati a essere pubblicati nel Registro delle imprese e che, nella generalità dei casi, assumono importanza nei soli rapporti con il fisco (lo stesso vale per quelli delle società di persone). Da ciò derivano alcune considerazioni:

- poiché per prassi detti bilanci non sono accompagnati

dalla nota integrativa, è impedita di fatto la verifica delle eventuali interferenze fiscali pregresse (indicazioni documento Oic). Andrebbe comunque riclassificata la riserva per ammortamento anticipato;

- un'eventuale imputazione al conto economico degli oneri che vada oltre la valutazione economica per usufruire di opportunità fiscali non dovrebbe creare problemi. Il fisco in particolare non dovrebbe avere alcun interesse a sindacare tali comportamenti (appunto perché gli oneri dedotti sono transitati dal conto economico).

Per i contribuenti che ritenessero di seguire quest'ultima linea non ci sarebbe obbligo di compilare il quadro EC. Coerentemente, verrebbe superato l'obbligo di iscrivere imposte differite.

Va solo ricordato che così operando si deprime l'utile di esercizio, per l'incidenza degli oneri (fiscalmente riconosciuti) imputati al conto economico in anticipo rispetto all'esercizio di competenza. Della circostanza andrebbe tenuto conto ai fini del rapporto con le banche (Basilea 2).

mercoledì 20 aprile 2005

FONDAZIONE

Competitività

Il punto

su internet

La Fondazione Luca Pacioli ha recentemente pubblicato sul proprio sito internet (www.fondazione-lucapacioli.it) due schede di lettura dedicate, rispettivamente, alle disposizioni di carattere tributario e a quelle di modifica del diritto fallimentare contenute nel decreto legge del 14 marzo 2005, numero 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale).

Più in particolare, all'interno del documento che illustra le novità fiscali del decreto legge si segnala la disciplina del cosiddetto premio di concentrazione, che consiste in un contributo, che ha la forma del credito d'imposta, attribuito al ricorrere di determinate condizioni alle piccole e medie imprese che prendono parte a processi di concentrazione.

Per quanto concerne, invece, il documento relativo alle disposizioni del decreto legge numero 35 in tema di diritto fallimentare, esso informa circa le modifiche apportate dal provvedimento alle procedure della revocatoria e del concordato preventivo, ossia due degli istituti che maggiormente caratterizzano la materia del fallimento.